



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2097/2024 R.G. promossa da:

Parte_1

(*P.IVA_1*) nato a il , con il ministero dell'Avv. ITALIA ANGELO ;

- ricorrente -

CONTRO

Controparte_1

(*P.IVA_2*) nato a
il , col il ministero dell'Avv. MIANO MARCO

- resistente -

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale
di udienza del 27.02.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI

FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i
procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118
disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.

MOTIVAZIONE



Con ricorso depositato l'11.06.2024 è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 672/2024 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 03/06/2024, con il quale è stato ingiunto alla cooperativa sociale [...] *Parte_1* ” di pagare in favore della *CP_1* la somma di € 12.000,00 per i canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo dell'anno 2024, oltre agli interessi come determinati in domanda e oltre le spese liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi oltre IVA e CPA.

IL decreto ingiuntivo è stato notificato con atto di precetto in data 3 giugno 2024.

Il ricorrente in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale sulla base di una convenzione di arbitrato di cui alla clausola compromissoria prevista dal del contratto di locazione intercorso tra le parti in causa e sul quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto, chiedendo la declaratoria di nullità e/o di revoca e/o di invalidità del titolo monitorio medesimo.

Controparte si è costituita aderendo in via preliminare alla eccezione di incompetenza come sopra indicata.

L'eccezione è fondata tenuto conto di quanto previsto nel contratto di locazione sopra menzionato che all'art. 10 così dispone: ***“Arbitrato: L'interpretazione e la risoluzione di qualsiasi controversia contrattuale è da intendersi secondo i canoni di lealtà e buona fede ed è rimessa ad un Collegio Arbitrale, composto da tre componenti (uno nominato dall' Opera^{Co}; uno dal conduttore e il Presidente dal Presidente del Tribunale di Siracusa). Le spese dell'arbitrato saranno a totale carico di parte soccombente. Resta fermo la possibilità di ricorrere al Tribunale Ordinario di Siracusa in via cautelare o per l' emissione di ingiunzioni di pagamento e/o obblighi di fare, non fare e di rilascio.”***

Va altresì tenuto conto dell'adesione da parte del resistente alla richiamata eccezione di incompetenza.

L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale a favore del collegio arbitrale comporta la revoca del D.I. opposto.



La pronta adesione della parte resistente all' eccezione e l' immediata definizione della causa costituiscono invece motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2097/2024 R.G., così provvede:

- dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al collegio Arbitrale previsto dall' art.10 del contratto di locazione 17.02.2022;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Siracusa il 27.02.2025

Il Giudice

Dott. Giuseppe Solarino